Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1980, n. **634**.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguìto, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

c) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera *a*) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.

Art. 2.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto *b*) dell'articolo 1, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al precedente comma.

Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Il concorso previsto dall'articolo 1 è indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare le trecento unità.

Art. 4.

Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al Corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 5.

Agli ufficiali allievi ed ai sottufficiali allievi ufficiali spetta il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì, 9 ottobre 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **635.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 106, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre indirizzi: generale, didattico, applicativo, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria e applicazione delle macchine calcolatrici I;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici II;
logica matematica II;
matematica applicata I;
matematica applicata II;
calcolo delle probabilità II;
matematica combinatoria;
analisi numerica III;
teoria e metodi dell'ottimizzazione;
cosmologia.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 451, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, è sostituito dal seguente:

« Alla scuola di perfezionamento in fisica vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, matematica, matematica e fisica, chimica industriale, ingegneria e scienze dell'informazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **636.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 574, 575, 576, 577 e 578, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 574. — La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso la cattedra di ematologia, annessa all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI, e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 575. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 576. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I;
2) genetica ematologica;
3) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) fisiopatologia ematologica I;
5) biochimica ematologica;
6) fisiopatologia del plasma;
7) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I.

2° *Anno*:

8) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;
9) fisiopatologia ematologica II;
10) immunoematologia;
11) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II;
12) patologia speciale ematologica I;
13) clinica delle emopatie I;
14) anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

15) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III;
16) nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
17) radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
18) patologia speciale ematologica II;
19) clinica delle emopatie II;
20) terapia sistematica ematologica;
21) terapia trasfusionale.

Vengono inoltre quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale, di terapia, esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue per le esercitazioni di istologia patologica.

Art. 577. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 578. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio), gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 578, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 579. — La seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di VI clinica medica generale e terapia medica.

Il numero degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) (articoli 574-578).

Art. 3.

Dopo l'art. 591, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in endocrinologia.

Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 592. — La seconda scuola di specializzazione in endocrinologia ha sede presso la cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, annessa alla seconda clinica medica generale e terapia medica.

Il numero degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in endocrinologia (articoli 588-591).

Art. 4.

Gli articoli 696, 697, 698, 699, 700, 701 e 702, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 696. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il « diploma di specialista in neurochirurgia ».

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 697. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 698. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 699. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 700. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) neuroanatomia;
2) neurofisiologia;
3) semeiotica e clinica neurologica;
4) elementi di psichiatria;
5) clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

6) neuro-oftalmologia;
7) neuro-otoiatria;
8) neurofisiologia clinica;
9) clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

10) neuroanestesia e rianimazione;
11) neuroradiologia I;
12) neuropatologia;
13) clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

14) neuroradiologia II;
15) neurotraumatologia;
16) tecniche operatorie I;
17) clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

18) neurochirurgia funzionale e stereotassica;
19) neurochirurgia infantile;
20) tecniche operatorie II;
21) clinica neurochirurgica V.

Art. 701. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 702. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5.

Gli articoli 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711, relativi alla prima scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia
(due scuole)

Art. 703. — Sono istituite presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia due scuole di specializzazione in microbiologia: la prima e la seconda scuola. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in microbiologia e, per i non laureati medici, il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Le scuole di specializzazione in microbiologia hanno lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.

Art. 704. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 705. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 706. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi per ciascuna scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 707. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi;

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico e analisi statistica.

SECONDO BIENNIO

(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO

(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Art. 708. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 709. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 711. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6.

Gli articoli 712, 713, 714, 715 e 716, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

(due scuole)

Art. 712. — Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, la prima scuola ha sede presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso la cattedra di chirurgia vascolare. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 713. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 714. — Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la prima scuola;

quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 715. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 716. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 7.

Gli articoli 717 e 718, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 717. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport ha sede presso l'istituto di fisiologia umana e conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport.

La scuola si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e medici applicati nel campo delle scienze dell'educazione fisica e dello sport;

b) di preparare, sotto l'aspetto teorico e pratico, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 718. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 719. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportive-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

8) fisiologia dell'esercizio fisico;
9) biomeccanica dell'esercizio fisico;
10) metodologia dell'allenamento sportivo;
11) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
12) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
13) farmacologia e tossicologia del doping;
14) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
15) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

16) fisiologia applicata agli sport;
17) valutazione funzionale dello sportivo;
18) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
19) fisioterapia e rieducazione funzionale;
20) rianimazione e pronto soccorso;
21) medicina legale ed infortunistica applicata agli sport;
22) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

Art. 720. — Gli insegnamenti clinici e specialistici possono svolgersi presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 721. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina dello sport, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 8.

Gli articoli 725, 726 e 727, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 725. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi e conferisce il diploma di specialistica in cardioangiochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 726. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

9) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
10) clinica chirurgica generale;
11) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
12) cardioangioradiologia I;
13) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
14) elementi di anestesia e rianimazione;
15) fisiopatologia respiratoria;
16) fisiopatologia cardiocircolatoria I;
17) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

18) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
19) cardioangioradiologia II;
20) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
21) semeiotica angiologica;
22) cardiologia medica I;
23) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
24) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
25) fisiopatologia cardiocircolatoria II;
26) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I.

4° *Anno*:

27) cardiologia medica I;
28) angiologia medica;
29) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
30) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
31) terapia intensiva I;
32) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
33) cardiochirurgia pediatrica I;
34) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II.

5° *Anno*:

35) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
36) terapia intensiva II;
37) cardiochirurgia pediatrica II;
38) assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 727. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Art. 9.

Gli articoli 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 e 736, relativi alla seconda scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 10.

Gli articoli 743, 744, 745 e 746, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 743. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di seconda clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 744. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) farmacologia;
2) principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
3) anatomia ed istologia patologica I;

4) biologia della senescenza I;
5) fisiopatologia I;
6) geriatria sociale I;
7) semeiotica I;
8) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

9) principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
10) anatomia e istologia patologica II;
11) biologia della senescenza II;
12) fisiopatologia II;
13) geriatria sociale II;
14) semeiotica II;
15) radiologia e radioterapia I;
16) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

17) neurologia;
18) principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
19) psicologia;
20) radiologia e radioterapia II;
21) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
22) clinica geriatrica I;
23) terapia medica I;
24) pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

25) chirurgia geriatrica;
26) formazione degli operatori geriatrici;
27) principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
28) principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
29) psicogeriatria;
30) clinica geriatrica II;
31) terapia medica II;
32) pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 745. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 746. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 11.

Gli articoli 747, 748, 749, 750, 751, 752 e 753, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione
in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 747. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso e conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 748. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 749. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 750. — Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di centoventicinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 751. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.

Art. 752. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti nei limiti previsti dalla legge vigente.

Art. 753. — Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 12.

Dopo l'art. 753, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 754. — La seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso la seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso.

Il numero massimo degli allievi è di otto per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (articoli 747-753), ad eccezione dell'art. 752 che è così formulato:

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Durante i cinque anni di corso è prevista la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento.

Art. 13.

Gli articoli 766, 767, 768, 769 e 770, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 766. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica I e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata, ad anni alterni, al professore di ruolo o fuori ruolo di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 767. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 768. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) aspetti biochimici della funzione renale;
3) fisiologia renale;
4) microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
5) genetica applicata alla nefrologia;
6) semeiotica renale I.

2° *Anno*:

7) struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
8) patologia del ricambio idroelettrolitico;
9) insufficienza renale;
10) rene e ipertensione arteriosa;
11) semeiotica renale II;
12) nefropatie tubolari.

3° *Anno*:

13) nefropatie glomerelari;
14) nefropatie interstiziali;
15) nefropatie vascolari;
16) terapia dietetica e dialitica I;
17) farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

18) nefrouropatie calcolitiche, malformative e neoplastiche;
19) terapia dietetica e dialitica II;
20) fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
21) aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
22) problemi chirurgici in nefrologia;
23) terapia medica delle nefropatie.

Art. 769. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 770. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 14.

Gli articoli 776, 777, 778, 779 e 780, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 15.

Gli articoli 781, 782, 783 e 784, relativi alla scuola di specializzazione in virologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in virologia

Art. 781. — La scuola di specializzazione in virologia ha sede presso l'istituto di virologia e conferisce il diploma di specialista in virologia e, per i non medici, il diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.

La scuola ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica scientifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 782. — Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche virologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 783. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*: (comune ai due indirizzi):

1) virologia generale (prima parte);
2) tecnica virologica generale (prima parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.

2° *Anno* (comune ai due indirizzi):

5) virologia generale (seconda parte);
6) tecnica virologica generale (seconda parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.

3° *Anno* (indirizzo medico):

11) genetica dei virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.

3° *Anno* (indirizzo in tecniche virologiche):

11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.

Art. 784. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenza o seminari su materia e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso e il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno e il superamento dello esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

L'esame di diploma consta in una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso sono esclusi da ulteriori prove.

Art. 16.

Gli articoli 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 e 829, relativi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica

Art. 819. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università. Essa ha lo scopo di formare personale dirigente ed insegnante per le scuole per infermieri professionali, per assistenti sanitari, per ostetriche, per vigilatrici della infanzia o personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica.

Art. 820. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica è di due anni.

Possono iscriversi alla scuola gli allievi di età non inferiore a venticinque anni in possesso dei seguenti titoli:

1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale);

2) del diploma di infermiere professionale conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210. Gli infermieri professionali devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso un ospedale o una scuola per infermieri o in un servizio di sanità pubblica. Tale periodo è ridotto a 3 anni per i candidati in possesso del diploma di assistente sanitario, di ostetrica, o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a due anni per i candidati in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive;

3) per i candidati della sezione dei servizi medico-sociali, è prescritto il diploma di assistente sanitario conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.

Art. 821. — La scuola speciale si suddivide in tre sezioni:

1) *Pedagogica*: per la formazione di personale infermieristico direttivo e insegnante di scuole per:

infermieri professionali e assistenti sanitari;

ostetriche;

vigilatrici d'infanzia;

infermieri generici.

2) *Amministrativa per i servizi assistenziali*, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, ecc.).

3) *Amministrativa per i servizi medico-sociali*, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica.

Art. 822. — L'ammissione al primo anno della scuola avviene per titoli. I candidati, tuttavia, prima di essere ammessi definitivamente, devono essere sottoposti ad un colloquio preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e per ciascun anno di corso.

La distribuzione dei posti tra le tre sezioni viene effettuata annualmente.

Art. 823. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Gli insegnanti della scuola sono preposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

La scuola speciale affida la preparazione specifica degli allievi alla scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana di Roma, via G. Baglivi n. 16, già convenzionata con l'Università.

Il direttore della scuola speciale, d'accordo con la direttrice della scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana nomina una infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica degli allievi.

Il corpo insegnante è costituito da docenti delle facoltà di medicina e chirurgia di magistero, di lettere, di giurisprudenza e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica, dell'amministrazione e della educazione sanitaria e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 824. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:

1) psicologia;
2) pedagogia;
3) sociologia;
4) filosofia morale;
5) statistica;
6) elementi di microbiologia e igiene;
7) storia dell'assistenza infermieristica;
8) deontologia professionale;
9) tecnica infermieristica;
10) elementi di pubblica amministrazione.

B) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:

1) elementi di biologia;
2) elementi di anatomia e fisiologia;
3) elementi di chimica biologica.

Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:

1) sezione pedagogica: esercizi didattici preparatori; insegnamento clinico; guida educativa di allievi infermieri;

2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali: esercitazioni nei servizi ospedalieri;

3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazioni nei servizi di sanità pubblica.

2° *Anno*:

A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:

1) elementi di diritto costituzionale;
2) elementi di diritto del lavoro;
3) principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica;
4) psicologia applicata alla professione;
5) pedagogia applicata alla professione;
6) sociologia;
7) elementi di patologia medica e chirurgica;
8) elementi di legislazione sanitaria;
9) igiene e tecnica ospedaliera;
10) organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali ed internazionali;
11) organizzazione di scuole per infermieri in Italia e all'estero.

B) Insegnamenti complementari:

1) elementi di farmacologia e terapia clinica;
2) elementi di radiologia;

Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:

1) sezione pedagogica: esercitazioni didattiche; organizzazione e funzionamento delle scuole; visite documentative;

2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali: esercitazione nei servizi ospedalieri, visite documentative;

3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazione nei servizi di sanità pubblica; visite documentative.

Art. 825. — Per essere ammessi al secondo anno gli allievi devono aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.

Art. 826. — La commissione per gli esami di idoneità al secondo anno e di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte dal presidente che, di regola, è il professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia affine e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 827. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi devono aver seguito i corsi del secondo anno, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole, tutti i tirocini prescritti.

Art. 828. — L'esame per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica secondo le varie sezioni della scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola, da tre docenti designati dalla facoltà di medicina e chirurgia e dalla infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 829. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **637**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria muta la denominazione in quella di cardiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1980, n. **638**.

Prelevamento di L. 906.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 906.400.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 5204. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . L. 160.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 13.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L. 50.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	» 550.000.000
Cap. 3032. — Spese per l'invio dei delegati, ecc.	» 100.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L. 9.500.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	» 9.500.000
Cap. 1052. — Spese di rappresentanza	» 3.000.000
Cap. 1065. — Fitto di locali, ecc.	» 11.400.000
	L. 906.400.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 9

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Sostituzione del presidente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1979, con il quale il Sottosegretario di Stato on. Ferdinando Russo è stato delegato presidente del citato comitato;

Considerato che l'on. Ferdinando Russo è cessato dall'incarico di Sottosegretario di Stato;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1980 riguardante la delega di alcune attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Vito Napoli;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Vito Napoli è delegato a svolgere le funzioni di presidente del comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione dell'on. Ferdinando Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9195)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1980, con il quale il dott. Ugo Tavernini veniva chiamato a far parte del citato comitato, in sostituzione dell'on. Calogero Pumilia;

Vista la comunicazione del 12 giugno 1980, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha designato il dott. Lino Palombi quale proprio delegato in sostituzione del dott. Ugo Tavernini;

Decreta:

Il dott. Lino Palombi è nominato componente del comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Ugo Tavernini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 26 giugno 1980, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo indica il dott. Silvio Mercuri quale supplente del dott. Antonio Lamanna;

Decreta:

Il dott. Silvio Mercuri partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in caso di assenza o impedimento del dott. Antonio Lamanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9197)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione con la quale la regione Emilia-Romagna indica il dott. Lori Favilli quale supplente del rappresentante regionale dott. Ionorio Zappi;

Decreta:

Il dott. Lori Favilli partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'esame delle domande di contributo della regione Emilia-Romagna in caso di assenza o impedimento del dott. Ionorio Zappi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9198)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il quale il Ministro della sanità determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la relazione della Direzione generale dei servizi di medicina sociale e la tabella indicativa delle percentuali di invalidità alla stessa allegata;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Sono approvate le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Le predette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 18.

Fascia di percentuale dal 91% al 100%

Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) sia stabilizzate che evolutive con conseguenze gravi e permanenti a grado tale da apportare profonde e irreparabili alterazioni delle funzioni vegetative e di relazione e tali da determinare la totale o pressocché totale invalidità al lavoro.

L'epilessia in forma grave con concomitante profondo deterioramento psichico.

Le psicosi gravi, nelle varie forme, con profondi disturbi nella vita di relazione e tali da rendere l'individuo permanentemente invalido.

Le oligofrenie di carattere organico e dismetabolico (ivi comprese quelle da alterazioni cromosomica) e le insufficienze mentali con grave compromissione della vita di relazione che rendono l'individuo totalmente o pressocché totalmente invalido.

La perdita anatomica o funzionale di quattro arti.

La perdita anatomica o funzionale di ambedue gli arti superiori.

La perdita anatomica o funzionale di due arti, omolaterali o eterolaterali.

La perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori.

La perdita anatomica o funzionale delle due mani.

Le alterazioni osteo-articolari gravi, diffuse e permanenti tali da determinare deficit motorio globale di altissimo grado.

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare una gravissima insufficienza respiratoria con compromissione dell'apparato cardio-circolatorio.

Le malattie cardiovascolari con scompenso cardio-circolatorio cronico che per la loro gravità rendano il soggetto totalmente o pressocché totalmente invalido.

L'endoarterite obliterante in forma grave con amputazioni ed altre gravi complicazioni.

Le nefropatie croniche con grave insufficienza renale e gravi complicazioni cardiovascolari.

Le gravi malattie endocrine e dismetaboliche non suscettibili di adeguata terapia sostitutiva e tali da provocare la totale o pressocché totale invalidità al lavoro.

Le gravi malattie degli organi emopoietici e del sistema immunitario tali da provocare la totale o pressocché totale invalidità al lavoro.

Le labirintopatie con grave e persistente compromissione dell'equilibrio.

La sordità organica assoluta e permanente quando si accompagna a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico dinamico.

Fascia di percentuale dell'81% al 90%

L'epilessia con frequenti crisi, e compromissione della sfera psichica ivi compresi i gravi equivalenti epilettici.

La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso al collo chirurgico dell'omero.

La disarticolazione al livello coxo-femorale o l'amputazione di coscia al 3° superiore, senza possibilità di applicazione di protesi.

Le artropatie croniche che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite riducano grandemente la funzione di due o più arti.

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse con grave e permanente compromissione dello stato generale.

La perdita binoculare del visus di 8-9/10.

La riduzione bilaterale del campo visivo a 10°.

Fascia di percentuale dal 71% all'80%

Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) sia stabilizzate che evolutive tali da comportare un alto grado di invalidità al lavoro per compromissione dell'apparato locomotore.

La perdita di un braccio al 3° superiore e la perdita totale dell'avambraccio destro o la sua amputazione al 3° medio in destrimane.

La perdita di un arto inferiore o l'amputazione al 3° superiore della coscia.

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare una gravissima insufficienza respiratoria.

Il diabete mellito insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale.

Fascia di percentuale dal 61% al 70%

Le manifestazioni epilettiche di intensità rilevante per tipo e frequenza.

Le lesioni del sistema nervoso periferico che comportino importanti ed estesi disturbi motori e sensitivi.

Le manifestazioni psico-patologiche e le insufficienze mentali con sintomi di rilevante compromissione della vita di relazione e con incidenza sulla validità al lavoro.

La perdita totale dell'avambraccio sinistro o l'amputazione al 3° medio in destrimane.

La disarticolazione del ginocchio.

L'amputazione sottoastragalica dei due piedi.

La perdita totale di una mano o dei pollici delle due mani.

Le arteriopatie dei grossi vasi con complicazioni determinanti gravi disturbi funzionali.

La nefrectomia con disturbi funzionali a carico del rene superstite con carattere di iniziale insufficienza renale.

I disturbi delle ghiandole endocrine con grave limitazione funzionale e compromissione dello stato generale.

La sordità completa bilaterale.

La perdita totale della lingua con perdita della favella.

La perdita anatomica o funzionale di un occhio con riduzione del visus di 5/10 nell'occhio superstite.

Fascia di percentuale dal 51% *al* 60%

La paralisi del nervo radiale.

La paralisi del nervo mediano.

La perdita delle cinque dita di una mano.

L'anchilosi completa della coxo-femorale.

La perdita di una gamba al 3° medio.

Le alterazioni circolatorie periferiche con distrofia e gravi disturbi funzionali.

L'ulcera peptica con gravi disturbi digestivi anche dopo intervento chirurgico.

Fascia di percentuale dal 41% *al* 50%

Le nevriti e le nevralgie di grave entità e persistenti con fenomeni natalgici limitanti la motilità.

La disarticolazione di un piede.

L'anchilosi completa della spalla.

La malattie cardiovascolari con scompenso cardio-circolatorio terapeuticamente controllabile.

Le epatopatie croniche evolutive di media gravità.

Le ernie addominali molto voluminose non riducibili.

Le nefropatie croniche con iniziali disturbi cardiovascolari.

La perdita binoculare del visus di 6/10.

Fascia di percentuale dal 31% *al* 40%

L'anchilosi del gomito, in posizione favorevole.

L'anchilosi completa del tratto cervicale della colonna vertebrale.

L'anchilosi rettilinea del ginocchio.

L'amputazione sotto-astragalica di un piede.

Le artropatie delle grandi articolazioni e delle mani con rilevante limitazione funzionale.

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare un'insufficienza respiratoria rilevabile con i comuni mezzi di indagine.

Il diabete di media gravità.

La perdita anatomica o funzionale di un occhio con il superstite integro.

La perdita binoculare del visus di 4/10.

La riduzione bilaterale del campo visivo a 30°.

*Fascia di percentuale dall'*11% *al* 30%

Le forme lievi di epilessia o di equivalenti dominabili con terapia appropriata.

Le manifestazioni psicopatologiche e le insufficienze mentali con sintomi di modesta compromissione della vita di relazione e con incidenza sulla validità al lavoro.

L'anchilosi completa del tratto lombare della colonna vertebrale.

Le miocardiopatie, i vizi valvolari, gli stati post-infartuali con segni clinici evidenti di insufficenza cardiaca cronica.

Le arteriopatie obliteranti e le angioneurosi con disturbi funzionali evidenti.

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse con disturbi della funzione digestiva e dell'assorbimento e con incidenza sullo stato generale.

Le ernie addominali voluminose ma contenibili.

La nefrectomia con rene superstite perfettamente funzionante.

Le malattie della vescica con disturbi della minzione e frequenti riacutizzazioni.

La stenosi nasale assoluta bilaterale.

La sordità monolaterale con funzione uditiva normale all'orecchio controlaterale.

La grave compromissione della funzione masticatoria senza possibilità di applicazione di protesi.

Fascia di percentuale dallo 0% *al* 10%

Le irregolarità psichiche di lieve entità tali da permettere una buona acquisizione ed applicazione di strumenti necessari ed un sufficiente grado di autonomia e di integrazione sociale e una buona capacità lavorativa.

I disturbi di natura artrosica o reumatica, le nevralgie e le nevriti con limitazione non rilevante dei movimenti e senza atteggiamenti reattivi antalgici persistenti.

Il piede piatto bilaterale.

Gli esiti di pleurite con obliterazione dei seni costodiaframmatici e i postumi di tubercolosi polmonare che non incidano sulla funzionalità respiratoria.

Le lievi cardiopatie e i lievi vizi valvolari.

La ipertensione essenziale con modesta elevazione dei valori pressori minimi.

Le varicosità non complicate e non emendabili.

Le arteriopatie periferiche e le angioneurosi allo stato iniziale.

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse senza compromissione dello stato generale.

La splenectomia.

Le ernie addominali di piccolo volume.

La ptosi renale non complicata.

La calcolosi renale con rare coliche e senza complicazioni.

I disturbi funzionali delle ghiandole a secrezione interna terapeuticamente controlabili.

La stenosi nasale assoluta unilaterale.

Le perdite dentarie con possibilità di applicazione di protesi efficiente.

Avvertenze

1) Le affezioni non specificamente elencate nelle fasce indicative dei livelli di percentuali di invalidità devono ritenersi appartenere a quelle fasce che comprendono manifestazioni equivalenti.

2) In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico globale non sarà valutato addizionando i singoli valori percentuali bensì sarà considerato nella sua incidenza reale sulla complessiva validità del soggetto.

Per i danni coesistenti, si terrà orientativamente conto delle tecniche valutative, anche a « scalare », proprie della metodologia medico legale corrente.

3) Non rientrano nella valutazione complessiva dell'invalidità le minorazioni, comprese nella fascia da 0 a 10% a meno che non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

4) Per le malattie che colpiscono l'organo della vista la valutazione è riferita al visus quale risulta dopo correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

5) Per le malattie che colpiscono l'organo dell'udito la valutazione è riferita alla capacità uditiva quale risulta dall'applicazione di protesi acustiche, qualora applicabili.

6) In tutti i casi di dubbio diagnostico le commissioni potranno disporre accertamenti specialistici presso enti pubblici.

91%-100%

Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti a grado tale da apportare profonde e irreparabili alterazioni delle funzioni vegetative e di relazione e tali da determinare la totale o pressoché totale invalidità al lavoro.

L'epilessia in forma grave con concomitante profondo deterioramento psichico.

81%-90%

L'epilessia con frequenti crisi, e compromissione della sfera psichica ivi compresi i gravi equivalenti epilettici.

71%-80%

Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) tali da comportare un alto grado di invalidità al lavoro per compromissione dell'apparato locomotore.

61%-70%

Le manifestazioni epilettiche di intensità rilevante per tipo e frequenza.

Le lesioni del sistema nervoso periferico che comportino importanti ed estesi disturbi motori e sensitivi.

51%-60%

La paralisi del norvo radiale.
La paralisi del nervo mediano.

41%-50%

Le nevriti e le nevralgie di grave entità o persistenti con fenomeni antalgici limitanti la motilità.

11%-30%

Le forme lievi di epilessia o di equivalenti dominabili con terapia appropriata.

APPARATO LOCOMOTORE

91%-100%

La perdita anatomica o funzionale di quattro arti.
La perdita anatomica o funzionale di ambedue gli arti superiori.
La perdita anatomica o funzionale di due arti, omolaterali o eterolaterali.
La perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori.
La perdita anatomica o funzionale delle due mani.
Le alterazioni osteo-articolari gravi, diffuse e permanenti tali da determinare deficit motorio globale di altissimo grado.

81%-90%

La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso al collo chirurgico dell'omero.
La disarticolazione a livello coxo-femorale o l'amputazione di coscia al 3° superiore senza possibilità di applicazione di protesi.
Le artropatie croniche che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite riducono grandemente la funzione di due o più arti.

71%-80%

La perdita di un braccio al 3° superiore e la perdita totale dell'avambraccio destro o la sua amputazione al 3° medio in destrimane.
La perdita di un arto inferiore o l'amputazione al 3° superiore della coscia.

61%-70%

La perdita totale dell'avambraccio sinistro o l'amputazione al 3° medio in destrimane.
La disarticolazione del ginocchio.
L'amputazione sottoastragalica dei due piedi.
La perdita totale di una mano o dei pollici delle due mani.

51%-60%

La perdita delle cinque dita di una mano.
L'anchilosi completa della coxo-femorale.
La perdita di una gamba al 3° medio.

41%-50%

La disarticolazione di un piede.
L'anchilosi completa di una spalla.

31%-40%

L'anchilosi del gomito in posizione favorevole.
L'anchilosi completa del tratto cervicale della colonna vertebrale.
L'anchilosi rettilinea del ginocchio.
L'amputazione sottoastragalica di un piede.
Le artropatie delle grandi articolazioni e delle mani con rilevante limitazione funzionale.

11%-30%

L'anchilosi completa del tratto lombare della colonna vertebrale.

0%-10%

Il piede piatto bilaterale.
I disturbi di natura artrosica o reumatica, le nevralgie e le nevriti con limitazione non rilevante dei movimenti e senza atteggiamenti reattivi antalgici persistenti.

PSICHE

91%-100%

Le psicosi gravi, nelle varie forme, con profondi disturbi nella vita di relazione e tali da rendere l'individuo permanente invalido.
Le oligofrenie di carattere organico e dismetabolico (ivi comprese quelle da alterazioni cromosomica) e le insufficienze mentali con grave compromissione della vita di relazione che rendono l'individuo totalmente o pressoché totalmente invalido.

61%-70%

Le manifestazioni psico-patologiche e le insufficienze mentali con sintomi di rilevante compromissione della vita di relazione e con incidenza sulla invalidità al lavoro.

11%-30%

Le manifestazioni psico-patologiche e le insufficienze mentali con sintomi di modesta compromissione della vita di relazione e con incidenza sulla invalidità al lavoro.

0%-10%

Le irregolarità psichiche di lieve entità tali da permettere una buona acquisizione e applicazione di strumenti necessari ed un sufficiente grado di autonomia, e di integrazione sociale e una buona capacità lavorativa.

APPARATO RESPIRATORIO

91%-100%

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare una gravissima insufficienza respiratoria con compromissione dell'apparato cardio-circolatorio.

71%-80%

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare una gravissima insufficienza respiratoria.

31%-40%

Le alterazioni dell'apparato respiratorio di qualsiasi natura tali da determinare un'insufficienza respiratoria rilevabile con i comuni mezzi di indagine.

0%-10%

Gli esiti di pleurite con obliterazione dei seni costo-diaframmatici e i postumi di tubercolosi polmonare che non incidano sulla funzionalità respiratoria.

APPARATO CARDIOVASCOLARE

91%-100%

Le malattie cardiovascolari con scompenso cardio-circolatorio cronico che per la loro gravità rendano il soggetto totalmente o pressoché totalmente invalido.

41%-50%

Le malattie cardiovascolari con scompenso cardio-circolatorio terapeuticamente controllabile.

11%-30%

Le miocardiopatie, i vizi valvolari, gli stati post-infartuali con segni clinici evidenti di insufficenza cardiaca cronica.

0%-10%

Le lievi cardiopatie e i lievi vizi valvolari.
La ipertensione essenziale con modesta elevazione dei valori pressori minimi.

APPARATO CIRCOLATORIO PERIFERICO

91%-100%

L'endoarterite obliterante in forma grave con amputazione ed altre gravi complicazioni.

61%-70%

Le arteriopatie dei grossi vasi con complicazioni determinanti gravi disturbi funzionali.

51%-60%

Le alterazioni circolatorie periferiche con distrofia e gravi disturbi funzionali.

11%-30%

Le arteriopatie obliteranti e le angioneurosi con disturbi funzionali evidenti.

0%-10%

Le varicosità non complicate e non emendabili.
Le arteriopatie periferiche e le angioneurosi allo stato iniziale.

APPARATO GASTRO INTESTINALE

81%-90%

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse con grave e permanente compromissione dello stato generale.

51%-60%

L'ulcera peptica con gravi disturbi digestivi anche dopo l'intervento chirurgico.

41%-50%

Le epatopatie croniche evolutive di media gravità.
Le ernie addominali molto voluminose non riducibili.

11%-30%

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse con disturbi della funzione digestiva e dell'assorbimento e con incidenza sullo stato generale.

0%-10%

Le affezioni dell'apparato gastro-enterico e delle ghiandole annesse senza compromissione dello stato generale.
La splenectomia.
Le ernie addominali di piccolo volume.

APPARATO URINARIO

91%-100%

Le nefropatie croniche con grave insufficienza renale e gravi complicazioni cardiovascolari.

61%-70%

Le nefrectomia con disturbi funzionali a carico del rene superstite con carattere di iniziale insufficienza renale.

41%-50%

Le nefropatie croniche con iniziali disturbi cardiovascolari.

11%-30%

La nefrectomia con rene superstite perfettamente funzionante.
Le malattie della vescica con disturbi della minzione e frequenti riacutizzazioni.

0%-10%

La ptosi renale non complicata.
La calcolosi renale con rare coliche e senza complicazioni.

MALATTIE ENDOCRINE

91%-100%

Le gravi malattie endocrine e dismetaboliche non suscettibili di adeguata terapia sostitutiva e tali da provocare la totale o pressoché totale invalidità al lavoro.

71%-80%

Il diabete mellito insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale.

61%-70%

I disturbi delle ghiandole endocrine con grave limitazione funzionale e compromissione dello stato generale.

31%-40%

Il diabete di media gravità.

0%-10%

I disturbi funzionali delle ghiandole a secrezione interna terapeuticamente controllabili.

ORGANI EMOPOIETICI

91%-100%

Le gravi malattie degli organi emopoietici e del sistema immunitario tali da provocare la totale o pressoché totale invalidità al lavoro.

ALTRE MINORAZIONI

91%-100%

Le labirintopatie con grave e persistente compromissione dell'equilibrio.
La sordità organica assoluta e permanente quando si accompagna a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

81%-90%

La perdita binoculare del visus di 8-9/10.
La riduzione bilaterale del campo visivo a 10°.

61%-70%

La sordità completa bilaterale.
La perdita totale della lingua con perdita della favella.
La perdita anatomica o funzionale di un occhio con riduzione del visus di 5/10 nell'occhio superstite.

41%-50%

La perdita binoculare del visus di 6/10.

31%-40%

La perdita anatomica o funzionale di un occhio con il superstite integro.
La perdita binoculare del visus di 4/10.
La riduzione bilaterale del campo visivo a 30°.

11%-30%

La stenosi nasale assoluta bilaterale.
La sordità monolaterale con funzione uditiva normale allo orecchio controlaterale.
La grave compromissione della funzione masticatoria senza possibilità di applicazione di protesi.

0%-10%

La stenosi nasale assoluta unilaterale.
Le perdite dentarie con possibilità di applicazione di protesi efficiente.

(9182)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Assegnazione alla regione Toscana della somma di lire 5.294.554.291 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale 1978-80, ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dei lavori pubblici del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286, con il quale sono stati attribuiti alla regione Toscana i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro

n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Toscana, la somma di lire 686.649.850, quale anticipo del 5% relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978/80;

Vista la dichiarazione n. IVLP/16889/ES/Aff. Gen. 11 del 25 giugno 1980, resa dall'assessore competente della regione Toscana ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede, fra l'altro, la somministrazione dell'importo di L. 5.294.554.291 in conto dell'esercizio 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 5.294.554.291 è assegnata alla regione Toscana per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 371

(8665)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 6 giugno 1980, con la quale la Confederazione cooperative italiane indica il dottore Franco Rivara quale supplente del dott. Massimo Coccia;

Decreta:

Il dott. Franco Rivara partecipa alle sedute del comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 317, in caso di assenza o impedimento del dott. Massimo Coccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9199)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Assegnazione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di lire 30 miliardi quale annualità 1980 del limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/65.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e per il triennio 1980-82;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta 23 giugno 1980, sull'assegnazione alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70, dell'annualità 1980 del limite d'impegno di lire 30 miliardi per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge 574/65;

Vista la delibera CIPE 11 luglio 1980 che ripartisce tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la disponibilità di cui sopra per le finalità sopra esposte, assumendo per tale ripartizione i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti dalla propria delibera 30 luglio 1974 e successive;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di tale somma;

Decreta:

La ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70, per l'esercizio 1980, per le finalità sopra esposte, è determinata come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

La spesa di lire trenta miliardi, derivante dal presente decreto, viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 378

(8660)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.
Trasferimento della sede legale da New York a Londra della società « Arthur Young & Co. », autorizzata all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1962, con il quale la società « Arthur Young & Co. », con sede in New York, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, a mezzo di una propria filiale in Roma, via Barberini, 95, attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 23 dicembre 1974 adottata nelle forme di legge con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Londra nonchè la comunicazione-istanza in data 18 febbraio 1980;

Vista la documentazione prodotta dalla società, dalla quale risulta il trasferimento del domicilio in Italia nella via del Pozzetto, 105, di Roma;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 agosto 1962 concernente l'autorizzazione all'esercizio in Italia di attività di revisione accordata alla società « Arthur Young & Co. », con sede in New York, tramite la propria filiale in Roma, per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Londra » anzichè « New York » e nella parte relativa al domicilio della predetta filiale in Roma, che deve intendersi nella « Via del Pozzetto, 105 » anzichè nella « Via Barberini, 95 ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bisaglia

Il Ministro di grazia e giustizia
Morlino

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Riola Sardo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Oristano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea, interessante il comune di Riola Sardo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Riolo Sardo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto il complesso naturalistico-ambientale della penisola del Sinis, oltre ad essere una delle zone cardine del preposto sistema di parchi regio-

nali della Sardegna, presenta un paesaggio spiccatamente desertico con lande spoglie all'interno ed imponenti sistemi di dune altissime specialmente nei due lati settentrionali e meridionali della penisola, delimitati rispettivamente dalle precipiti scogliere di Capo Mannu e Capo San Marco. La vegetazione è di conseguenza assai caratteristica; dominatrici, oltre alla macchia bassa, quelle essenze che con il loro profondo sviluppo radicale imbrigliano la sabbia e non permettono il progredire della duna; tamerici, rosmarino, ginepri. Sono presenti la macchia mediterranea, gariga costiera, formazioni di dune lagunari, di stagni salmastri. L'intera zona rientra tra quelle meritevoli di protezione censite dal gruppo protezione natura della Società botanica italiana. Eccezionale è il complesso degli stagni costieri e subcostieri che delimitano da ogni lato il Sinis; queste grandi distese palustri costituiscono uno dei maggiori complessi d'Italia e d'Europa. L'importanza mediterraneo-europea merita di essere sottolineata perché essa rischia di restare la più cospicua delle residue « zone umide » italiane. Proprio per questo gli stagni dello oristanese sono stati inclusi nella lista del progetto di salvaguardia delle principali zone umide europee: « Projet MAR » dell'UICN (Unione internazionale pour la conservation de la nature et ses resources) e rientrano nelle zone naturalistiche previste dal « progetto 80 », nonché nell'apposito elenco compilato per la protezione delle lagune e degli stagni costieri della penisola, dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del C.N.R. Inoltre è in corso l'inclusione di questa zona in quelle previste dalla convenzione di Ramsar. In particolare il territorio di pertinenza di Riola Sardo è caratterizzato dalle garighe costiere, con rocce precipiti verso il mare; all'interno la presenza della macchia mediterranea sfuma poi in un paesaggio steppico solo in parte alterato dalle coltivazioni, di cui l'aspetto subdesertico è facilmente riconoscibile per il substrato sabbioso e la vegetazione bassa e rada. In queste zone nidificano specie ornitiche rare o localizzate, come l'occhione, il gniccione, le ballerine, etc.;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Riola Sardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal limite verso il mare tra il comune di Cabras e quello di Riola Sardo, segue detto limite fino alla strada di penetrazione agraria tra Sa Serra de Funtana e Sa Conca S'Omini, fino ad incontrare il limite del comune di Riola Sardo e San Vero Milis. Da questo prosegue lungo il limite verso ovest fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Oristano.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Riola Sardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale della seduta del 5 ottobre 1976

L'anno millenovecentosettantasei il giorno cinque del mese di ottobre alle ore sedici, a seguito delle convocazioni n. 4397 e n. 4398 del 20 settembre 1976 e n. 4455 del 23 settembre 1976, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Oristano la commissione provinciale per la tutela del paesaggio, con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) RIOLA SARDO - Vincolo paesistico della zona litoranea;

(*Omissis*).

Viene congedato il sindaco di San Vero Milis e si invita a partecipare alla riunione il rappresentante del comune di Riola Sardo.

Il soprintendente legge la relazione illustrativa del territorio:

(*Omissis*).

Per le ragioni di cui sopra si ritiene la zona sopraesposta meritevole di essere considerata di notevole interesse pubblico.

Il soprintendente indica la delimitazione del vincolo per Riola Sardo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1, numeri 3 e 4:

« dal limite verso il mare tra il comune di Cabras e quello di Riola Sardo, segue detto limite fino alla strada di penetrazione agraria tra Sa Serra de Funtana e Sa Conca S'Omini, fino ad incontrare il limite tra il comune di Riola Sardo e San Vero Milis.

Da questo prosegue lungo il limite verso ovest fino al mare ».

(*Omissis*).

Intervengono anche gli altri presenti per illustrare anche alla sig.na Sanna quanto già formulato precedentemente in presenza dei rappresentanti degli altri due comuni e si passa quindi alla votazione che dà il seguente esito:

favorevoli: cinque;

contrari: due, tra cui la delegata del sindaco del comune di Riola Sardo.

(*Omissis*).

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Bimusud - Biennale della macchina utensile », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Bimusud - Biennale della macchina utensile », che avrà luogo a Napoli dal 15 al 19 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9263)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2350/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2351/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2352/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2353/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2354/80 della commissione, del 9 settembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2355/80 della commissione, dell'8 settembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2356/80 della commissione, del 10 settembre 1980, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 2357/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2358/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2359/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2360/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2361/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2362/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2363/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2364/80 della commissione, del 10 settembre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2365/80 della commissione, del 10 settembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 238 *dell'*11 *settembre* 1980.

(228/C)

Regolamento (CEE) n. 2366/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2367/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2368/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2369/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2370/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 2371/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2372/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2373/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2374/80 della commissione, dell'11 settembre 1980, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Pubblicati nel n. L 239 *del* 12 *settembre* 1980.

(229/C)

Regolamento (CEE) n. 2375/80 della commissione, del 12 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2376/80 della commissione, del 12 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2377/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2378/80 della commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina.

Regoalmento (CEE) n. 2379/80 della commissione, del 12 settembre 1980, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2380/80 della commissione, del 12 settembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2381/80 della commissione, del 12 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 241 *del* 13 *settembre* 1980.

(230/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di L'Aquila 20 settembre 1980, n. 5531/I, il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in L'Aquila, località Santanza, per l'importo di L. 1.080.000.000 da destinare ad uffici e sedi di cattedre dell'Istituto.

(9086)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Salamandra », in Bologna

Con decreto ministeriale 29 settembre 1980 il dott. Ugo Dolcetta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Salamandra », in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 giugno 1979, in sostituzione del dott. Gianfranco Trombetti, che ha rinunciato all'incarico.

(9275)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edificatrice Ovidio », in Milano

Con decreto ministeriale 15 settembre 1980, i poteri conferiti al rag. Ettore Fontana, commissario governativo della società cooperativa « Edificatrice Ovidio », in Milano, sono stati prorogati fino al 15 novembre 1980.

(9213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione del 28 settembre 1980)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 28 settembre 1980 e dell'esito del « Gran premio Merano » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel « Gran premio Merano » svoltosi il 28 settembre 1980 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie E n. 41094:
L. 300 milioni abbinato al cavallo Cartum;

2) Biglietto serie AS n. 84300:
L. 200 milioni abbinato al cavallo A Merry Mount;

3) Biglietto serie L n. 99150:
L. 100 milioni abbinato al cavallo Ryan's Daughter.

B) Premi di seconda categoria di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n.	70496;	9)	Bigl. serie	AB	n.	89793;
2)	» »	D	»	80371;	10)	» »	AC	»	04110;
3)	» »	E	»	57082;	11)	» »	AE	»	91900;
4)	» »	G	»	48059;	12)	» »	AO	»	03778;
5)	» »	S	»	66336;	13)	» »	AQ	»	90654;
6)	» »	U	»	13114;	14)	» »	AR	»	67801;
7)	» »	U	»	41449;	15)	» »	AZ	»	95849.
8)	» »	AA	»	99733;					

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n.	98514;	21)	Bigl. serie	AB	n.	14415;
2)	» »	C	»	09666;	22)	» »	AC	»	25878;
3)	» »	E	»	14830;	23)	» »	AC	»	36361;
4)	» »	E	»	28337;	24)	» »	AD	»	71070;
5)	» »	E	»	41831;	25)	» »	AE	»	31419;
6)	» »	F	»	51361;	26)	» »	AF	»	54226;
7)	» »	G	»	60037;	27)	» »	AG	»	24797;
8)	» »	G	»	68973;	28)	» »	AL	»	13895;
9)	» »	I	»	53871;	29)	» »	AM	»	75393;
10)	» »	L	»	52283;	30)	» »	AM	»	96325;
11)	» »	M	»	62904;	31)	» »	AN	»	23758;
12)	» »	N	»	56730;	32)	» »	AO	»	24945;
13)	» »	P	»	63840;	33)	» »	AO	»	51527;
14)	» »	P	»	65889;	34)	» »	AQ	»	15993;
15)	» »	R	»	19245;	35)	» »	AQ	»	86046;
16)	» »	T	»	03358;	36)	» »	AR	»	11343;
17)	» »	T	»	21951;	37)	» »	AS	»	12929;
18)	» »	U	»	74513;	38)	» »	AS	»	54801;
19)	» »	V	»	09195;	39)	» »	AU	»	69477;
20)	» »	Z	»	00833;	40)	» »	AV	»	00275.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie E n. 41094 L. 3.000.000;
2) » » AS » 84300 » 2.000.000;
3) » » L » 99150 » 1.000.000.

Ai venditori dei 15 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(9296)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980, registro n. 15 Interno, foglio n. 3, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'istituto delle figlie di S. Anna, consistente in un appezzamento di terreno di superficie catastale di mq 30.800, sito in Genova-Sampierdarena, località Belvedere, salita Forte Crocetta n. 11.

(8981)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data: 14 settembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: Zaccaria Angelo Raffaele, nato a Ostuni il 21 aprile 1954. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8704)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina e sostituzione di membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

Gruppo n. 91 (prima disciplina: Hittitologia):

Imparati prof.ssa Fiorella, Università di Firenze;
Manganaro prof. Giacomo, Università di Catania;
Treves prof. Piero, Università di Venezia;
De Felice prof. Emidio, Università di Genova;
Porzio Gernia prof.ssa Luisa, Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 130

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980, registro n. 36, foglio n. 258, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 71, prima disciplina indicata nel gruppo: storia delle religioni;

Considerato che il prof. Michelini Tocci Franco dell'Università di Venezia è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Pavan Massimiliano dell'Università di Roma è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 71, prima disciplina indicata nel gruppo: Storia delle religioni.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Sabbatucci Dario, Università di Roma;
Vecchi Alberto, Università di Padova;
Barbieri Guido, Università di Napoli;
Gatti Clementina, Università di Milano;
Pavan Massimiliano, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 19

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 73, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 97, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua francese;

Considerato che i professori Dalla Valle Carmagnani Daniela e Garavini Fausta, rispettivamente dell'Università di Torino e Firenze, sono dimissionarie;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione dei suddetti docenti, i professori Caldarini Ernesta ed Erba Luciano, rispettivamente dell'Università di Torino e Padova, sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 97, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua francese.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Balmas Enea, Università di Milano;
Sozzi Lionello, Università di Torino;
Rosso Corrado, Università di Bologna;
Caldarini Ernesta, Università di Torino;
Erba Luciano, Università di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 20

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 47, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 108, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura olandese e fiamminga;

Considerato che il prof. Jesi Furio dell'Università di Palermo è deceduto;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Destro Alberto dell'Università di Bologna è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n 108 prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura olandese e fiamminga.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Secci Emilia detta Lia, Università di Perugia;
Cusatelli Giorgio, Università di Messina;
Saviane Renato, Università di Padova;
Zagari Luciano, Istituto universitario orientale di Napoli;
Destro Alberto, Università di Bologna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 18

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980, registro n. 34, foglio n. 390, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 134, prima disciplina indicata nel gruppo: Egittologia;

Considerato che il prof. Adriani Achille dell'Università di Roma è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Bosticco Sergio dell'Università di Firenze è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 134, prima disciplina indicata nel gruppo: Egittologia.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Donadoni Fabrizio, Università di Roma;
Bresciani Edda, Università di Pisa;
Invernizzi Antonio, Università di Torino;
Beschi Luigi, Università di Pisa;
Bosticco Sergio, Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 21

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 52, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura rumena;

Considerato che il prof. Onciulescu Teodoro dell'Istituto universitario orientale di Napoli è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Schirò Giuseppe dell'Università di Roma è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139, prima disciplina indicata nel gruppo: Lingua e letteratura rumena.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Delconte Rosa, Università di Roma;
Contini Gianfranco, Scuola normale superiore di Pisa;
Renzi Lorenzo, Università di Padova;
Branciforti Francesco, Università di Catania;
Schirò Giuseppe, Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 116

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248, del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980, registro n. 12, foglio n. 375, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 200, prima disciplina indicata nel gruppo: biochimica vegetale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 luglio 1980;

Considerato che il prof. Morpurgo Giorgio Paolo dell'Università di Roma è stato destituito con decreto ministeriale 17 luglio 1980;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Dolcher Tullio dell'Università di Sassari è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 200, prima disciplina indicata nel gruppo: Biochimica vegetale.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Vergani Gambi Ornella, Università di Firenze;
Honsell Edmondo, Università di Trieste;
Marré Erasmo, Università di Milano;
Floris Carlo, Università di Pisa;
Dolcher Tullio, Università di Sassari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 135

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980, registro n. 12, foglio n. 382, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 241, prima disciplina indicata nel gruppo: Complementi di fisica;

Considerato che il prof. Battaglia Arriguccio dell'Università di Pisa è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. De Michelis Francesco del Politecnico di Torino è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 241, prima disciplina indicata nel gruppo: Complementi di fisica.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Balzarotti Adalberto, Università dell'Aquila;
Baroni Giustina, Università di Roma;
Pontiggia Carlo, Università di Genova;
Bizzarri Romano, Università di Roma;
Bertolotti Mario, Università di Roma;
Salvini Giorgio, Università di Roma;
Pescetti Decio, Università di Genova;
Focardi Sergio, Università di Bologna;
De Michelis Francesco, Politecnico di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 22

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1980 e 23 maggio 1980, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 176 e 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 55, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 255, prima disciplina indicata nel gruppo: Critica dei principi;

Considerato che i professori Lombardo Radice Lucio e Carruccio Ettore, rispettivamente delle Università di Roma e Bologna, sono dimissionari;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione dei suddetti docenti, i professori Morgantini Edmondo dell'Università di Padova e Quattrocchi Pasquale dell'Università di Modena, sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 255, prima disciplina indicata nel gruppo: Critica dei principi.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Prodi Giovanni, Università di Pisa;
Checcucci Vittorio, Università di Pisa;
Speranza Francesco, Università di Parma;
Morgantini Edmondo, Università di Padova;
Giusti Enrico, Università di Pisa;
Fedele Nicola, Università di Napoli;
Panella Gianfranco, Università di Napoli;
Bertolini Fernando, Università di Parma;
Quattrocchi Pasquale, Università di Modena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 23

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì, 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980, registro n. 34, foglio n. 398, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 266, prima disciplina indicata nel gruppo: Aeronautica generale;

Considerato che il prof. Gotusso Guido del Politecnico di Milano è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. D'Elia Giovanni dell'Università di Napoli è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 266, prima disciplina indicata nel gruppo: Aeronautica generale.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Lausetti Attilio, Università di Torino;
Rotondi Gianfranco, Politecnico di Milano;
Morelli Pietro detto Piero, Politecnico di Torino;
Accardo Alberto Francesco, Università di Napoli;
D'Elia Giovanni, Università di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 16

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 230, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 354, prima disciplina indicata nel gruppo: Parassitologia (micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia);

Considerato che il prof. Deiana Salvatore dell'Università di Sassari è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Arru Efisio dell'Università di Sassari è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 354, prima disciplina indicata nel gruppo: Parassitologia (micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia).

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Baldelli Bruno, Università di Perugia;
Balbo Teresio, Università di Torino;
Asdrubali Giampaolo, Università di Perugia;
Castrucci Giovanni, Università di Perugia;
Arru Efisio, Università di Sassari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 90 *Istruzione, foglio n.* 24

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero), corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(9277)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Napoli.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Napoli alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio « J. Sannazzaro », via Puccini, 3;
scuola media statale « G. Cesare », via Puccini, 1;
istituto magistrale « G. Mazzini », via Solimene, 62;
scuola media statale « Minucci », via Domenico Fontana, 136;
scuola media statale « F. Torraca », via San Gennaro ad Antignano, 1/F;
scuola media statale « A. Manzoni », vico Troise al corso Vittorio Emanuele, 456;
scuola media statale « A. Gabelli », via Ponte di Casanova, 13;
scuola media statale « G. Capuozzo », via Tommaso Blanc numero 13;
scuola media statale « R. Sanzio », via Tommaso Blanc, 13;
liceo ginnasio « G. Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26;
istituto tecnico statale per geometri « G.B. Della Porta », via Foria, 65;
liceo classico « Umberto I », via G. Carducci, 1.

(9301)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Torino.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Torino alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media statale « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
scuola media statale « Giovanni XXIII », via Nichelino, 7;
scuola media statale « A. Manzoni», via Giacosa, 25;
liceo classico « C. Cavour », corso Tassoni, 15.

(9302)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Cagliari alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto magistrale statale « Eleonora D'Arborea », via Carboni Boi, 3;
scuola media statale « Vittorio Alfieri », via De Gioannis n. 15/17;
liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria.

(9304)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Ancona alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 23;
liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
scuola media « Leopardi », via Veneto;
scuola media « Podesti », via Urbino, 22;
istituto tecnico industriale « Vito Volterra », Torrette di Ancona.

(9305)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Bari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Bari alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Einaudi, 66;
istituto magistrale « Bianchi Dottula », corso Mazzini.

(9306)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Palermo.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Palermo alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio « Umberto I », via F. Parlatore;
liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca 56 (traversa viale Strasburgo);
terzo liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60;
istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11;
istituto tecnico per geometri « F. Juvara », via Ingegneros, 33;
liceo classico « Garibaldi», via Canonico Rotolo;
istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, viale Michelangelo, 2020;
istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, via Leonardo da Vinci, 364.

(9303)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Verona.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Verona alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale « L. Einaudi », via S. Giacomo, 5;
liceo scientifico statale « Galilei », via S. Giacomo, 11.

(9307)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Bologna.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Tràsporti, foglio n. 54, avranno luogo in Bologna alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7.

(9308)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Venezia.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Mestre alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico «G. Bruno », via Baglioni, 22;
I.T.I.S. « Pacinotti », via Caneve, 93;
liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82;
scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68.

(9309)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Bologna.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Bologna alle ore 15 del giorno 8 novembre e alle ore 8 del giorno 9 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7.

(9311)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Torino.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Torino alle ore 14,30 del giorno 8 novembre e alle ore 8 del giorno 9 novembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

scuola media statale « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
scuola media « N Sauro », via Cassini, 94;
scuola media statale « Giovanni XXIII », via Nichelino, 7;
scuola media statale « A. Manzoni », via Giacosa, 25;
istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11.

(9312)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Palermo.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte deie conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Palermo alle ore 14 del giorno 8 novembre 1980 e alle ore 8 del 9 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio « Umberto I », via F. Parlatore;
liceo scientifico « G Galilei », via Danimarca, 56 (traversa viale Strasburgo);
terzo liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60;
istituto tecnico commerciale « F. Ferrara », via Sgarlata, 11;
istituto tecnico per geometri «F. Juvara», via Ingegneros, 33;
liceo classico « Garibaldi », via Canonico Rotolo;
istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, via Leonardo da Vinci, 364.

(9313)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Venezia.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Mestre alle ore 7,30 dei giorni 15 e 16 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco, 68;
scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68;
liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82;
liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22.

(9314)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria, tecnico) per le esigenze del compartimento di Roma.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Roma alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto « San Leone Magno », piazza di S. Costanza, 1;
scuola media « Aurelio Saffi », piazza G. Winckelmann, 20;
scuola media « Rodolfo Lanciani », piazza G. Winckelmann, 19;
istituto « San Giovanni Evangelista », via Livorno, 91;
sala conferenze stazione Roma Termini, via Giolitti, 34;
istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54;
liceo ginnasio « Augusto », via Adria, 11;
istituto « San Filippo Neri », via Don Orione, 8;
I.T.I. « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42.

(9310)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo definito);
un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3424/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto laboratorista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in S. Omero (Teramo).

(3425/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(3448/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia, roentgenterapia e sostanze ionizzanti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bari.

(3449/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neurologia;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
tre posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sondrio.

(3418/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(3423/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI ARIENZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria;
due posti di aiuto della divisione di chirurgia;
due posti di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto della divisione di anestesia;
un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arienzo (Caserta).

(3474/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(3475/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(3422/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3421/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro;

un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di medicinale legale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3426/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3426-bis/S)

Revoca del concorso ad un posto di assistente della divisione di radioterapia addetto al servizio di medicina nucleare.

Il concorso ad un posto di assistente della divisione di radioterapia addetto al servizio di medicina nucleare, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 ottobre 1978, è revocato.

(3427/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802820)